



PERMESSI PER EX FESTIVITA'

L'art 50 del CCNL stabilisce che al lavoratore spettano annualmente tanti permessi giornalieri retribuiti quante sono le ex festività sopresse che ricordiamo essere:

San Giuseppe: 19 marzo - Ascensione:(39° gg dopo Pasqua) - Corpus Domini:(60° gg dopo Pasqua) - SS. Pietro e Paolo: 29 giugno - Festa dell'Unità nazionale: 4 novembre alle seguenti condizioni:

- che per il lavoratore interessato cadano in un una giornata lavorativa ordinaria secondo l'orario settimanale stabilito per il medesimo;
- che per quei giorni il lavoratore abbia diritto all'intero trattamento economico. (N.B.: il lavoratore che faccia anche una sola ora di permesso non retribuito nelle giornate delle festività sopresse perde il diritto alla giornata)

I Permessi per Ex Festività per il 2012 sono **QUATTRO**

Tanti sono i giorni di permesso retribuito a cui si ha diritto nel 2012 ecco quali:

Lunedì 19 marzo San Giuseppe

Giovedì 17 maggio Ascensione (39 gg. dopo la Pasqua)

Giovedì 7 giugno Corpus Domini (60 gg. Dopo la Pasqua)

Venerdì 29 giugno SS Pietro e Paolo

Nel godimento di queste giornate si possono presentare due casi:

il lavoratore le vuole unire, in tutto od in parte alle ferie o, anche se disgiuntamente dalle ferie medesime, in tre o più giornate consecutive: in questo caso il lavoratore deve segnalarle al momento della predisposizione dei turni di ferie;

nel caso di fruizione sporadica, anche ad ore (frazione min 1 ora), dei giorni di permesso in una o al massimo due giornate consecutive, il lavoratore deve effettuare la richiesta con congruo preavviso e pertanto non è tenuto ad effettuare alcuna segnalazione al momento della predisposizione dei turni di ferie.

I giorni di permesso derivanti dalle festività sopresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (in BF dal 1° gennaio al 31 dicembre) vengono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, calcolando gli eventuali resti, sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).

FESTIVITA' CIVILI COINCIDENTI CON LA DOMENICA

Per il 2012, la previsione contemplata dal CCNL, in forza della quale, al ricorrere delle date del: 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno coincidenti con la domenica le aziende riconoscono altrettante giornate di permesso retribuito, oppure, d'intesa tra le parti, un compenso aggiuntivo, non trova applicazione.